Copia

Regione Piemonte *Provincia di Biella*

C O M U N E D I S O R D E V O L O

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
N. 40 DEL 22/05/2026

OGGETTO:

Atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Biella. Affidamento incarico patrocinio legale allo Studio dell'Avv. Broglia Fabio. -CIG: BBC768B030.

IL RESPONSABILE

P R E M E S S O che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, nonché il DUPS e la relativa nota di aggiornamento;

- con decreto del Sindaco n. 2/2024 la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'area "Amministrativa/Finanziaria";

Atteso che la competenza all'adozione del presente atto spetta al Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

PREMESSO che con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2026, acquisito al Prot. n. 1166 del 03/03/2026, il Signor "omissis", rappresentato e difeso dall'Avv. "omissis" del Foro di Milano, ha convenuto in giudizio il Comune di Sordevolo avanti al Tribunale Ordinario di Biella, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in occasione di un sinistro occorso in data 16 ottobre 2022 lungo la via di arrampicata denominata "Uluk", in località Torre del Faggio nel territorio comunale, per complessivi Euro 51.288,24 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

ATTESO che Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 12/05/2026 avente ad oggetto *"Atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Biella. Autorizzazione al sindaco a costituirsi e resistere in giudizio, nonché atto di indirizzo al responsabile competente per conferimento incarico legale."*;

DATO ATTO che, con la deliberazione di cui sopra:

✓ si è autorizzato il Sindaco *pro-tempore* a costituirsi e a resistere nel giudizio promosso;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sordevolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- ✓ **si è demandato** al Responsabile dell'area "Amministrativa/Finanziaria" la sollecita attivazione di tutte le procedure necessarie e il compimento di tutti gli atti per l'affidamento dell'incarico legale esterno volto alla rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Sordevolo;

RILEVATO che, essendo l'ente sprovvisto di avvocatura interna e trattandosi di attività che richiede un alto contenuto di competenza specifica e l'abilitazione forense, il servizio richiesto non può essere soddisfatto con personale in servizio, e si rende pertanto necessario procedere all'individuazione di avvocato libero professionista esterno in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità;

VISTO l'art. 10 c.1 lett d) della direttiva n. 2014/24/UE che dispone l'esclusione dall'applicazione della normativa sugli appalti pubblici relativamente ad uno specifico elenco di servizi legali fra i quali la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

OSSERVATO che:

- la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18 ha chiarito al punto 35 che l'art. 10, lett. d), i) e ii), della Dir. n. 2014/24 non esclude dal proprio ambito regolatorio di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato ad un'amministrazione aggiudicatrice, "ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell' eventualità di un siffatto procedimento";

- il giudice comunitario, al successivo punto 36, afferma che il rapporto fra avvocato e cliente è un rapporto intuitu personae caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia;

RICHIAMATO l'art. 56 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", il quale elenca alcune tipologie di servizi legali escluse dall'applicazione del medesimo codice e, in particolare la lettera h) del comma 1, che recita:

*"**1.** Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici:*

…

***h)** concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 13 del predetto codice, rubricato "Ambito di applicazione", il quale, in merito ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del medesimo, ai commi 2 e 5 testualmente recita:

2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.

…

5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

VISTO l'art 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) rubricato "Principio di rotazione degli affidamenti", il quale prevede testualmente che:

"*1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.*

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.";

ATTESO che:

- l'affidamento in parola si ritiene rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 56 del codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) c. 1 lett h) e qualificabile come appalto "escluso";
- l'affidamento in parola non esime dal rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato di cui rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo D.Lgs. 36/2023, applicabili anche ai contratti esclusi (cui è riconducibile quello di cui qui si discute) in forza del richiamo contenuto nell'art. 13, commi 2 e 5, del predetto D.Lgs. 36/2023 come da ultimo ribadito dal TAR Piemonte – Torino, sez. II, 21 novembre 2024;
- l'art. 1 del D.lgs. 36/2023 disciplina il principio del risultato quale attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità e costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;
- l'art. 2 comma 2 del D.lgs. 36/2023 prevede che il principio della fiducia favorisca e valorizzi l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- l'art. 3 del D.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscano, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- con la sentenza n. 2776/2025, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'obbligo di acquisizione del CIG e del versamento del contributo ANAC anche per gli incarichi legali affidati direttamente, trattandosi, in ogni caso di affidamenti soggetti al controllo

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sordevolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

dell'ANAC ai sensi dell'art. 222 del codice e ne ha ribadito la natura di "appalto escluso" e non "estraneo";

RILEVATO che:

- il Comune di Sordevolo non dispone di un elenco di professionisti ai quali affidare, a rotazione, i servizi legali di volta in volta necessari;

- in un'ottica sostanzialista, i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 devono essere coordinati con quanto previsto dagli artt. 17 e successivi del medesimo codice ove consentono deroghe o attenuazioni;

- al fine del rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare del principio di accesso al mercato, si precisa che il principio di rotazione va inteso quale espressione e complemento del principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del citato codice, e pertanto è necessario rispettarlo;

DATO ATTO che il principio di rotazione previsto dall'art. 49, D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. è rispettato, per quanto possa ritenersi applicabile a fattispecie esclusa quale è quella di affidamento di incarico legale, in quanto il professionista scelto non risulta essere stato affidatario di precedenti commesse pubbliche da parte di questa stazione appaltante;

DATO ATTO che:

- l'articolo 17, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

- per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- per gli enti locali, l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che i contratti siano preceduti da apposita determinazione contenente il fine, l'oggetto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, la forma del contratto e le clausole essenziali del rapporto;

RITENUTO di precisare, in merito al contratto che si intende stipulare, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» in combinato disposto con l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 quanto segue:

- il **fine** del contratto che si intende perseguire è la tutela dell'ente nel giudizio civile promosso, onde evitare la condanna a pagare a titolo di risarcimento dei danni una somma complessiva fino a Euro 51.288,24 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
- l'**oggetto** del contratto è l'affidamento del servizio di assistenza legale, rappresentanza e difesa dell'ente nel giudizio civile promosso dal Sig. "omissis";
- **Durata** del contratto: dalla data di esecutività della presente determinazione anche previamente alla stipulazione del contratto, e per tutto il tempo in cui si svolgeranno le varie fasi processuali determinate *in itinere* dal giudice secondo la normativa processuale civilistica;
- **Importo**: € 4.918,04 oltre IVA di legge, per un totale di € 6.000,01 IVA inclusa 22%;
- **Forma** del contratto: il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, consistente

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sordevolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

in un apposito scambio di lettere, regolamentato dalle disposizioni contenute nel documento denominato "Comunicazione di aggiudicazione con efficacia e valore di contratto";

- le **clausole ritenute essenziali** del rapporto sono contenute nel preventivo di spesa del legale, nella presente determinazione, nonché nella lettera-contratto di affidamento che seguirà alla presente determinazione;
- la **modalità di scelta del contraente** è l'affidamento diretto d'importo inferiore a quanto previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 36/2023 nonché a quanto previsto dall'art. 50 c. 1 lett b) del medesimo decreto;

Tutto quanto sopra PREMESSO:

- è stata richiesta la disponibilità all'avv. Fabio Broglia del foro di Vercelli con sede in Via della Provvidenza, 10 - 15033 Casale Monferrato (AL) C.F.: BRGFBA57C14L219G;

- l'Avv. Fabio Broglia, con nota del 22.05.2026 acclarata al ns prot. n. 2793 in pari data ha quantificato le proprie competenze in € 4.918,04, oltre accessori quali IVA al 22% e CPA 4%, per un totale di **€ 6.000,01**, secondo le seguenti voci di dettaglio:

- **Fase di studio della controversia** **€ 999,30 + accessori di legge e IVA**
- **Fase introduttiva del giudizio** **€ 652,71 + accessori di legge e IVA**
- **Fase istruttoria e/o di trattazione** **€ 943,16 + accessori di legge e IVA**
- **Fase decisionale** **€ 1.516,90 + accessori di legge e IVA**

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 il soggetto scelto è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale richiesta, come risultante dal *curriculum vitae* tramesso, dove si legge,

fra gli incarichi svolti:

- Dal 24/6/2010 a tutt'oggi iscritto all' Albo speciale degli Avvocati cassazionisti abilitati al patrocinio presso le Magistrature Superiori;
- Dal 17/10/1985 a tutt'oggi Giudice tributario di ruolo ora presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria.

nonché, fra le principali materie di competenza ed attività:

- Diritto privato (diritto delle persone e della famiglia, diritto successorio, diritti reali, diritto agrario).
- Dal 12/1981 al 12/1983 pratica notarile presso lo studio notarile Aceto di Casale Monferrato ed attualmente consulente per studi notarili.

ACCERTATA la congruità e l'economicità dell'offerta, che risulta quantificata nei limiti determinati per assistenza legale in procedimenti di cognizione avanti il Tribunale civile per la corrispondente fascia d'importo della controversia, dal DM 55/2014, come aggiornato da ultimo dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022;

VISTO l'art. 1, c. 450, II periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296 e s.m.i., che recita: *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure."*;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sordevolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CONSIDERATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 oltre IVA, può procedersi direttamente e autonomamente senza obbligo di ricorso alla piattaforma elettronica di negoziazione Mepa di Consip Spa, né a soggetti aggregatori, centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., giusta l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 così come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 130;

DATO ATTO che:

- il professionista è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale per contrarre con la PA mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e a trasmettere le dichiarazioni sulla presa visione e il rispetto:
  - ✓ dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001;
  - ✓ dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;
  - ✓ del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Sordevolo;
  - ✓ degli articoli 2, comma 3, e 17, comma 1 del DPR 62/2013;
  - ✓ dell'art. 1, comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Sordevolo;
- il professionista è in possesso di attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense previdenziale;
- il professionista ha dichiarato di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, e ha tramesso gli estremi del conto dedicato alle commesse pubbliche;

RILEVATO, pertanto, il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

CONSIDERATO che, ai fini dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dell'art. 25, comma 2, della Legge 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica) il Codice CIG, acquisito sulla Piattaforma Contratti Pubblici gestita da Anac, è il seguente: BBC768B030;

RICHIAMATO il punto 5.2 lett. g) dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, regolante la corretta effettuazione degli impegni di spesa derivanti dal conferimento di incarichi a legali esterni;

DATO ATTO che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il relativo stanziamento di spesa e con le regole di finanza pubblica;

D E T E R M I N A

1) DI RICHIAMARE le motivazioni in narrativa specificate a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI AFFIDARE all'avvocato FABIO BROGLIA del foro di Vercelli, con studio in Via della Provvidenza, 10 - 15033 Casale Monferrato (AL) C.F.: BRGFBA57C14L219G, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio civile promosso, mediante atto di citazione innanzi al Tribunale Ordinario di Biella, dal Sig. "omissis" rappresentato e difeso dall'avvocato "omissis" del Foro di Milano, notificato a questo Ente via PEC in data 2 marzo 2026, acquisito al Prot. n. 1166 del 03/03/2026;

3) DI APPROVARE il preventivo di spesa allegato alla presente determinazione, regolante il rapporto tra l'ente e il professionista relativamente all'incarico;

4) DI IMPEGNARE e REGISTRARE, conseguentemente la spesa prevista ammontante a complessivi **€ 6.000,01** (IVA al 22% compresa, pari a € 1.081,97) nel bilancio di previsione/PEG 2026-2028, al Codice di bilancio 01.02.1, Piano dei conti U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali, Cap. 140/1059/99 ad oggetto "SPESE LEGALI, NOTARILI E PER APPALTI", imputandola, giusta il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2 lett. g), all'esercizio finanziario 2026;

5) DI DARE ATTO che, giusta il punto 5.2 lett. g) dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011:

- la somma di **€ 3.786,97,** corrispondente all'acconto iniziale, vanta esigibilità certa nell'esercizio 2026;
- per quanto riguarda la restante quota corrispondente alle attività oggetto di affidamento, l'esigibilità per l'esercizio 2026 non è certa; pertanto, in merito a quest'ultima quota, si verificherà, in sede di rendiconto dell'esercizio 2026, la eventualità di attivazione del **Fondo Pluriennale Vincolato**, ai fini della sua re-imputazione all'esercizio/esercizi in cui si prevede che sarà esigibile;

6) DI AUTORIZZARE e DISPORRE con effetto immediato l'esecuzione anticipata della prestazione in pendenza della stipulazione del contratto, sussistendone i presupposti previsti dagli artt. 17 comma 8 e 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023;

7) DI DARE ATTO che il contratto, denominato "Comunicazione di aggiudicazione con efficacia e valore di contratto", sarà stipulato in modalità digitale mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere, nel rispetto dell'art. 18, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e sarà sottoscritto dall'operatore economico e dal Responsabile del Servizio;

8) DI DARE ATTO che:

- ai sensi del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e dell'art. 183 c. 8 del TUEL, il programma dei pagamenti conseguente all'adozione della presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio e con le regole ed i vincoli di finanza pubblica;

- ai sensi dell'articolo 17-ter c. 1-sexies del DPR 26/10/1972 nr. 633 trattandosi di prestazione soggetta a ritenuta d'acconto, l'IVA non è soggetta alla scissione dei pagamenti;

- si provvederà alla liquidazione della spesa in seguito alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni che saranno effettivamente svolte in relazione a ciascuna fase contrattuale così come descritta nel preventivo, successivamente alla presentazione di fattura fiscale elettronica da parte del soggetto affidatario ed alla verifica della regolarità contributiva, con apposito e separato atto di liquidazione;

9) DI AVER VERIFICATO che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali lo scrivente abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

10) DI NON AVER CONCLUSO, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dai beneficiari del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);

11) DI DARE ATTO che il presente affidamento è sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sordevolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sordevolo, approvato con deliberazione della G.C. n. 69 del 30/12/2013;

12) DI DARE ATTO che l'attestazione sul controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis co.1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.(TUEL) attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciata dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

13) DI APPORRE, contestualmente alla sottoscrizione del presente provvedimento, il visto di regolarità contabile che ne determina l'esecutività ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 co. 1 lett. d) D.L. 174/2012;

14) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è efficace a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 17, c. 5, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;

15) DI DARE ATTO che è stato attribuito al presente affidamento il seguente codice CIG: BBC768B030 ;

16) DI COMUNICARE la presente determinazione al legale affidatario;

17) DI DISPORRE la pubblicazione sul sito dell'ente del presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 (Faq Anac nr.15);

18) DI DARE ATTO che la presente determinazione va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

19) DI DARE ATTO che le funzioni di Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e di Responsabile del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 sono svolte dal sottoscritto Responsabile dell'area "Amministrativa/Finanziaria".

Sordevolo li, 22/05/2026

Il Responsabile del Servizio
MENALDO ELENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico finanziario del Comune di Sordevolo, ai sensi dell'art. 153 del D.lgs 18.08.2000 n 267, esprime

PARERE FAVOREVOLE

circa la regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3, lett. B) del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni previsto dall'art. 3 lett. D) del D.L. anzidetto e approvato con atto di C.C. n. 26/2013, e

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sordevolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

ATTESTA

- che l'impegno assunto trova copertura finanziaria nel Bilancio 2026/2028 per la parte in acconto;

- di aver accertato preventivamente che il programma del conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito in L. 102 del 3.8.2009).

Dichiara inoltre che la presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi della disposizione richiamata in premessa.

Sordevolo li, 22/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Menaldo Elena

CIG	Anno	Imp / Sub	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BBC768B030	2026	225	1059	99	U.1.03.02.99.002	3.800,00

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, 25/08/2026

Il Responsabile del Servizio
Menaldo Elena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n.

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/08/2026 al 09/09/2026.

Sordevolo, lì 25/08/2026

Il Funzionario Incaricato
MENALDO ELENA

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sordevolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line